

Messaggio

numero

6539

data

28 settembre 2011

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 30 maggio 2011 presentata nella forma generica da Gianni Giudicelli e Fiorenzo Dadò per il gruppo PPD per la modifica della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa chiede sostanzialmente che nella Legge sulle commesse pubbliche vengano tenuti in considerazione i seguenti quattro aspetti:

- criterio del "miglior" prezzo, anziché del "minor" prezzo;
- vietare il subappalto o, in via subordinata, permettere un solo subappalto e rendere responsabile il subappaltatore e il committente;
- considerare nei criteri di valutazione l'indotto generato dalle ditte locali quali i salari versati, le imposte pagate, eccetera;
- appaltare lavori pubblici a ditte che hanno una struttura sufficiente per far fronte all'appalto stesso e che non sono state costituite unicamente per ottenere l'appalto.

Premettendo che richiamato l'art. 98 della Legge del GC e sui rapporti con il CdS la presente iniziativa è ricevibile,

il Consiglio di Stato si esprime come segue:

- a) riguardo la prima proposta di considerare il criterio del "miglior" prezzo anziché del "minor" prezzo, il Consiglio afferma che già il sistema attuale prevede giusta ai disposti dell'art. 32 LCPubbl e dell'art. 53 cpv. 1 RLCPubb di considerare non solo il prezzo, ma di bilanciare anche altri criteri quali il termine, la qualità, il servizio clientela e altri. Il fatto di non voler determinare l'aggiudicazione solamente in base al minor prezzo è vincolato in particolare dal cpv. 3 del medesimo articolo che regola che la ponderazione di un singolo criterio non deve superare il 50%, ragione per cui se il committente si impegna a dare il giusto peso all'aggiudicazione deve valutare tutti i parametri.
- b) la situazione economica e la frammentazione delle commesse edili non permettono di escludere categoricamente il subappalto. Per questi motivi il nostro apparato legislativo ha optato per una soluzione meno rigida che consente questa pratica a determinate condizioni chiaramente indicate dagli art. 24 LCPubb e 36 RCLPubb/CIAP.

Queste normative sono pure accompagnate dalle sanzioni previste dall'art. 45 LCPubb. Ragione per cui non si reputa opportuno aderire a quanto richiesto su questo tema dall'iniziativa.

- c) si precisa che le normative sulle commesse pubbliche devono rispettare i principi fissati dalla Legge federale sul mercato interno. Non è possibile pertanto adottare requisiti di partecipazione e/o criteri di aggiudicazione che favoriscano le ditte locali, quali quelli suggeriti dagli iniziativaisti.
Si fa notare inoltre che la LCPubb impone comunque a tutti gli offerenti l'obbligo di avere assolto ai pagamenti relativi agli oneri sociali ed alle imposte cantonali e comunali.
- d) giusta gli art. 20 e seguenti LCPubb il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica, chiedendo a quest'ultimo la presentazione della relativa documentazione (cfr. art. 21/22 LCPubb). Quanto richiesto dagli iniziativaisti è quindi già disciplinato dagli attuali disposti di Legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella